

1.1 Accesso al mercato del lavoro in Italia

121. Come posso accedere al mercato del lavoro in Italia?

In due modi:

- direttamente in Italia (rispettando precisi requisiti);
- dall'estero, tramite chiamata nominativa

Per chi è già in Italia

122. Per lavorare in Italia devo avere il permesso di soggiorno?

Sì, per poter lavorare in Italia devi avere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero rilasciato per uno dei seguenti motivi: permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sussidiaria, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio (in questo caso puoi lavorare per massimo 20 ore alla settimana e 1.040 ore all'anno); motivi umanitari e vacanze lavoro.

Non puoi invece lavorare se hai un permesso di soggiorno per:

- turismo;
- motivi religiosi;
- cure mediche;
- minore età;
- richiesta di asilo politico;
- affari;
- giustizia.
- attesa cittadinanza

Attenzione: per i richiedenti asilo (protezione internazionale), se la domanda di asilo non viene esaminata entro 6 mesi dalla richiesta per cause non imputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per 6 mesi e consentirà al titolare di svolgere un'attività lavorativa fino al completamento dell'iter burocratico.

123. Cosa bisogna fare per assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia?

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro devono inviare al Centro per l'Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all'assunzione, il **modello "UNILAV"** di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l'invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni, (precedentemente previsti nel "modello Q"), cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l'eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all'indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS è ora valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del vecchio modello Q.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero dovrà produrre a corredo dell'istanza la copia dell'UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

Per approfondimenti e per la modulistica vai al servizio delle Comunicazioni obbligatorie su sito **Clic lavoro**.

Per chi viene dall'estero

124. Come si entra in Italia per lavoro?

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell'ambito di "quote d'ingresso" stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

125. Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote? Chi può fare ingresso in Italia attraverso tale canale?

I c.d. "ingressi al di fuori delle quote", sono ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Secondo la legge italiana (articolo 27 e seguenti del d.lgs n. 286/98), possono entrare in Italia al di fuori delle quote (per lavoro subordinato e per lavoro autonomo):

- dirigenti/personale altamente specializzato;;
- professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso, nel paese di origine, a programmi di dottorato, per svolgere programmi di ricerca, in presenza di una richiesta da parte di un Istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;"
- traduttori e interpreti.;
- stranieri fra i 20 e i 30 anni di età, ammessi a partecipare a programmi di volontariato presso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale, in presenza di una convenzione fra lo straniero e l'organizzazione ospitante.

Solo per lavoro subordinato possono entrare al di fuori delle quote le seguenti categorie:

- collaboratori familiari aventi in corso, all'estero e da almeno 1 anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti all'estero ma che si trasferiscono in Italia;
- stranieri, autorizzati al soggiorno per motivi di formazione professionale, che svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro di carattere subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;
- lavoratori marittimi;

- lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche;
- lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico/tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici e di balletto;
- ballerini/artisti/musicisti da impiegare in locali di trattenimento;
- artisti da impiegare in enti musicali teatrali e cinematografici, in imprese radiofoniche e televisive e da enti pubblici per manifestazioni culturali e folcloristiche;
- sportivi professionisti;
- giornalisti/corrispondenti ufficialmente accreditati e dipendenti di organi di stampa o di emittenti;
- persone che svolgono un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio giovanile, ovvero persone collocate "alla pari"; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Per conoscere più nel dettaglio le procedure da seguire per ogni singola categoria, vedi il focus "La Blue Card e gli altri casi particolari di ingresso al di fuori delle quote" (disponibile, **anche in inglese**)

126. Che cos'è la carta blu UE? A chi può essere rilasciata?

Il decreto legislativo n. 108/2012 ha previsto come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote i lavoratori altamente qualificati.

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.

La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all'articolo 5 del D.lgs n. 206/2007.

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE". Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

127. Quale è la procedura prevista per ottenere la carta blu Ue?

La domanda di nulla osta (modello BC), presentata da parte del datore di lavoro va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare:

- la proposta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
- il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore posseduta dal lavoratore;

- l'importo dello stipendio annuale lordo, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ovvero 24.789 euro pari a € 8.263 x 3).

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il visto di ingresso è tuttavia in ogni caso necessario se la domanda è presentata nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari, o per lavoro stagionale oppure che siano lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 27, lett. a), g) ed i) del testo unico.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore. Per il titolare di Carta blu UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "carta blu UE" con durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto.

128. Cosa si intende per programmazione dei flussi di ingresso?

L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote (vedi sopra), solo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti sono adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza di regola annuale.

L'ultimo decreto flussi generale adottato per l'assunzione dall'estero di lavoratori subordinati non stagionali risale al 2010 ([D.P.C.M. del 30 novembre 2010](#))

Per il 2013 (DPCM del 25 novembre 2013) sono state fissate quote di ingresso esclusivamente per lavoro autonomo (2.300 quote), per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (300 quote) e per i lavoratori che abbiano completato programmi di formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico (3.000). Vedi l'approfondimento sul [Portale Integrazione Migrante](#)

129. Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumermi: come deve fare?

L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

Per ottenere un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato il lavoratore deve, infatti, essere in possesso del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione. La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi, secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse.

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

- rientri nell'ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
- che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta)
- che non esistano motivi ostativi da parte della questura.

Di regola vengono adottati decreti flussi distinti per l'assunzione di lavoratori subordinati a carattere stagionale o non stagionale.

Attenzione – La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha introdotto un'importante novità alla procedura relativa alla verifica presso i Centri per l'impiego di lavoratori già residenti in Italia a ricoprire il posto offerto. Mentre la vecchia procedura prevedeva che una volta inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l'immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l'impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero, la nuova procedura ha anticipato il momento di tale verifica presso i Centri per l'impiego. **L'obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l'impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.**

130. Cosa succede dopo l'inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?

Le domande vengono trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico acquisito dalle Direzioni Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell'impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. A questo punto il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d'ingresso e l'indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l'inoltre di un apposito kit presso l'ufficio postale.

Attenzione: lo straniero può lavorare ed usufruire di tutti i diritti – iscrizione anagrafica, cambio di residenza, rilascio e rinnovo carta d'identità, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio codice fiscale, malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito, al pari di coloro che sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno - anche se in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, a patto che abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno. Occorrerà mostrare la copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, e la ricevuta delle Poste attestante l'avvenuta presentazione della richiesta.

131. Come si entra in Italia per lavoro stagionale?

L'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro stagionale è possibile solo nell'ambito delle quote annualmente stabilite dall'apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore residente all'estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.

Le procedure di ingresso per lavoro stagionale ricalcano, in via generale, quelle previste per il lavoro a tempo determinato ed indeterminato non stagionale, con alcune differenze introdotte prevalentemente per rendere più veloce ed agile l'instaurazione di tali rapporti di lavoro.

Le domande di assunzione possono essere presentate per via telematica dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le domande vanno inviate allo Sportello Unico per l'immigrazione esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il sito <https://nullaostalavoro.interno.it/>, compilando il relativo modulo di domanda

132. E poi, cosa succede? Quanto bisogna aspettare?

Il nulla osta all'ingresso dovrebbe essere rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di **silenzio – assenso** in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunicò al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell'apposito campo inserito nel modello C-stag i dati, relativi all'anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.

Il nulla osta al lavoro stagionale ha una validità minima di 20 giorni ed massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. In questo arco di tempo è possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.

133. Che cos'è il nulla osta pluriennale al lavoro stagionale?

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità.

Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità.

Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

134. È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato?

Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato -, nell'ambito delle quote disponibili (il D.P.C.M. del 25 novembre 2013, ha fissato in 4.000 unità le quote destinate a tali conversioni).

È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.

Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.interno.it>.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Attenzione: Mentre in passato, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l'anno successivo, la **Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro del 5 novembre 2013** ha chiarito che il comma 4 dell'art.24, del D.Lgs. n.286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art.24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

In definitiva, ha chiarito la circolare del 5 novembre, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).

135. È possibile fare entrare dall'estero un lavoratore stagionale con un contratto a tempo parziale?

Sì, è possibile purché l'orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

136. In quali settori è possibile l'assunzione di lavoratori stagionali?

I settori in cui è possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, sono solo il **settore agricolo e quello turistico-alberghiero**. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell'Interno

137. Sono un lavoratore stagionale: posso rientrare in Italia l'anno prossimo?

Sì, come lavoratore stagionale straniero hai diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo rispetto agli stranieri che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Attenzione: dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di silenzio – assenso in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso.

Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell'apposito campo inserito nel modello C-stag - i dati, relativi all'anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.

138. Come si entra in Italia per lavoro autonomo?

Si può entrare all'interno delle quote o al di fuori delle quote, anche se quest'ultima possibilità è assai limitata in pratica. Per poter esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, devi ottenere il visto per lavoro autonomo. Inoltre, devi dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l'attività che svolgi non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

Attenzione: insieme al decreto flussi vengono determinate le categorie di lavoratori autonomi che possono far ingresso in Italia. Negli ultimi anni sono state previste tali tipologie: liberi professionisti, imprenditori che svolgono attività di interesse nazionale, soci di società non cooperative costituite da almeno 3 anni, artisti di chiara fama internazionale e ricercatori.

139. Cosa devo fare per ottenere il visto per lavoro autonomo?

Se hai intenzione di esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo non occasionale e se rientri nelle quote previste dal decreto flussi in atto per il lavoro autonomo, la procedura segue un iter diversificato, a seconda dell'attività che si intende svolgere in Italia rientri fra quelle per le quali è prevista l'iscrizione a Registri o Albi, oppure che l'attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l'iscrizione in Registri o Albi.

Attività che richiede l'iscrizione in albi o registri

Nel caso in cui l'attività autonoma che si intende esercitare, preveda l'iscrizione al Registro delle imprese e richiede il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore (con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero), la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Se invece non sono richieste autorizzazioni o licenze particolari, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata direttamente dalla Camera di Commercio del luogo nel quale si vuole avviare tale attività.

È inoltre necessario richiedere alla Camera di Commercio l'attestazione dei parametri finanziari per poter avviare l'attività. Tali risorse non devono essere inferiori all'importo annuale dell'assegno sociale (€ 5.818,93).

Attività che non richiedono l'iscrizione in albi o Registri

Se l'attività non è iscrivibile nel Registro delle Imprese, e le attività sono svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione la documentazione di cui si necessita per poter richiedere il visto è:

- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Territoriale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.

Al fine di richiedere il visto inoltre, occorre dimostrare di avere a disposizione un idoneo alloggio, attraverso un contratto di proprietà, locazione o dichiarazione di ospitalità, nonché di possedere una disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l'ammontare delle risorse necessarie. Tale disponibilità deve essere di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (**€ 8.263,21 per il 2013**) e può essere dimostrata attraverso una fideiussione bancaria, una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società.

La suddetta documentazione deve essere presentata anche tramite proprio procuratore (con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero) alla Questura competente per territorio la quale, qualora non sussistano cause ostative o ulteriori impedimenti, rilascia il nulla osta per il rilascio del visto. La domanda di nulla osta, da inoltrare alla Questura, dovrà essere corredata da tutta la documentazione inerente l'attività che si vuole svolgere in forma autonoma, compresi gli eventuali nulla osta, dichiarazioni ed attestazioni rilasciati dalle Autorità competenti.

Ottenuto il nulla osta dalla Questura, si potrà procedere alla richiesta del visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana. La Rappresentanza, acquisiti anche i nulla osta dalle Autorità competenti provvederà al rilascio del visto. Ottenuto il visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia entro 180 giorni dal suo rilascio ed entro 8 giorni dall'ingresso dovrà richiedere il permesso di soggiorno utilizzando gli appositi Kit.

140. L'autorità diplomatica può rifiutarmi il visto?

Sì, il rilascio del visto è a discrezione dell'Autorità diplomatico-consolare. Il rifiuto deve essere scritto e motivato, ad eccezione dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

141. Una volta entrato in Italia con il mio visto per lavoro autonomo, che devo fare?

Devi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, esattamente come un lavoratore dipendente, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio.

142. Con il permesso di soggiorno posso svolgere qualunque tipo di lavoro autonomo?

Sì, è consentita ogni attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'Unione Europea. In ogni caso, lo straniero, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio che deve intraprendere in Italia. Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un'attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d'ingresso disponibili.

143. Che validità ha il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno ha una validità massima di 2 anni **rinnovabili**.